D.L. N.397 DEL 6.11.2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2009)

Articolo 1

L'articolo fissa in 150 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6 per cento e durata minima di quindici anni.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:

(migliaia di euro)

	2009	*2010*	*2011*
A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento	*354.740*	*354.740*	*354.740*
B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)	*88.685*	*88.685*	*88.685*
C – Oneri per indebitamento	*72.968*	*72.968*	*72.968*
D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2008	*15.500*	*15.500*	*15.500*
E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]	*217*	*217*	*217*

Articolo 2

La disposizione vincola prioritariamente alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto le disponibilità derivanti dalla gestione del bilancio.

Articolo 3

La modifica proposta è finalizzata a riconoscere l'esenzione quinquennale anche ai veicoli che risultano immatricolati a benzina dopo il 29 aprile 2008 su cui viene successivamente installato un impianto GPL o metano e che, pur avendo operato una modificazione tecnica onerosa che risponde alla politiche di minor inquinamento, rimarrebbero esclusi dalla agevolazione fiscale introdotta dalla Regione Liguria nell'aprile del 2008 proprio con la finalità di riduzione dell'impatto ambientale.

Articolo 4

L'articolo chiarisce in ordine all'applicazione della agevolazione, sentito il parere tecnico del Ministero dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terresti, anche ai veicoli che pur costruiti con alimentazione a benzina vengono dotati di un impianto GPL o metano direttamente dalla casa costruttrice prima della loro immatricolazione e sono commercializzati e messi in vendita come veicolo a doppia alimentazione, rispondendo quindi alle caratteristiche di minor impatto ambientale richieste dalla norma agevolativa.

Articolo 5

Come noto, il Patto di Stabilità Interno rappresenta lo strumento di controllo della finanza pubblica per il contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obiettivi concordati a livello comunitario nel 1997 con il Patto di Stabilità e Crescita.
Le disposizioni del Patto 2009 sono stabilite dall'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5 del decreto legge 25.6.2008, n.112 convertito nella legge 6.8.2008, n.133.

Pertanto, per l'esercizio finanziario 2009, l'ammontare totale della spesa finale della Regione, ovvero la somma della spesa corrente e di quella in conto capitale al netto della spesa sanitaria e delle concessioni di crediti, non dovrà superare il complesso delle corrispondenti spese finali dell'obiettivo 2008 diminuito dello 0,6%. Ciò significa che, sulla base dei dati di bilancio regionale, il tetto per la spesa finale netta in termini di competenza sarà pari a 1.069 milioni di euro, mentre il tetto per la spesa finale netta in termini di cassa sarà pari a 1.040 milioni di euro.

Articolo 6

Le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento di cui all'articolo da un lato impediscono l'incremento dei livelli di spesa, per l'anno 2009, relativi a determinate tipologie di beni e servizi già oggetto di riduzioni di spesa nell'anno 2008; dall'altro lato, vengono introdotte nuove riduzioni di spesa concernenti tipologie di forniture precedentemente non interessate da riduzioni, con un risparmio annuo, rispetto all'anno 2008 valutabile in 60 mila euro.

Articolo 7

Le disposizioni dell'articolo confermano i contenuti di cui alla legge finanziaria regionale 2008 e costituiscono uno strumento di contenimento della spesa.

Articolo 8

Si tratta di disposizioni in linea con precedenti norme regionali approvate con le leggi finanziarie degli ultimi anni e, sostanzialmente, anche con le norme di cui all'articolo 61, comma 5, del decreto legge 15 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, rispetto alle quali – pur non essendovi alcun obbligo di adeguamento da parte regionale – la Regione si discosta solo in ragione dei diversi interventi in materia effettuati negli scorsi anni.

L'ulteriore riduzione della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità, rispetto all'anno 2008, potrebbe comportare un maggiore risparmio di 300 mila euro.

Anche quest'anno l'aggregato di spesa di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità istituzionale e dell'informazione ai cittadini, finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dalla legge 7 giungo 2000, n. 150 (disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e alla legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria).

L'efficacia delle disposizioni in questione è assicurata dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3.

Articolo 9

Si tratta di disposizioni in linea con le norme di cui all'articolo 61, comma 6, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008.

Articolo 10

L'articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generali dello Stato) prevede che l'ente pubblico, qualora in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle opere, dei lavori o delle forniture, possa procedervi, atteso che l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi.

Le ragioni per cui l'ente può ricorrere a detta disposizioni possono essere diverse, incluso un contenimento dei costi della P.A., come avvenuto con l'articolo 3, comma 2 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 7 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2004)

Si tratta di una disposizione che può incidere tanto sui contratti relativi all'ordinaria gestione quali i servizi manutentivi degli immobili, quanto su contratti concernenti settori specifici di attività regionale, per cui dev'essere attuata con criterio; detta disposizione può, comunque, portare oggettivi benefici in termini di riduzione della spesa nel tempo come pure di razionalizzazione delle prestazioni contrattuali erogate alla Regione, recuperando margini di efficienza, come già avvenuto in passato. La stima del risparmio conseguibile, considerando una media di riduzione degli importi contrattuali pari al 10 per cento, si può valutare in un milione di euro, a fronte di contratti in essere o in corso di stipulazione ammontanti complessivamente a 17 milioni di euro.

Articolo 11

L'applicazione capillarmente diffusa del principio dell'evidenza pubblica ovvero l'adesione a convenzioni stipulate, a seguito di gara, esclusivamente dalla Consip S.p.A., dalla Centrale regionale di acquisto o da centrali di acquisto interregionali consentono di realizzare potenziali risparmi nell'affidamento di contratti pubblici, la cui disciplina è palesemente riconducibile al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.

Quanto sopra vale anche per l'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori, servizi e forniture.

Con detta disposizione si eliminano le fattispecie di affidamento diretto, un tempo riconducibili alla disciplina delle consulenze.

Il potenziale risparmio complessivo per l'anno 2008 è valutabile in 300 mila euro.

Articolo 12

Il presente articolo può consentire un risparmio, al netto dell'adeguamento Istat, di circa 100 mila euro.

Il comma 2 fa salva l'ipotesi di acquisizione di spazi e di allestimenti degli stessi conseguenti all'adozione di misure finalizzate al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 13

L'articolo concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza regionale prevedendo minori oneri per spese di consulenza, di rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e manifestazioni con esclusione delle spese sostenute per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore dei medesimi enti, per l'attività di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali e per le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo del 6 marzo 2007.

Articolo 14

Si tratta di disposizioni in linea con le norme di cui all'articolo 61, comma 7, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008.

Articolo 15

L'articolo dà attuazione alle previsioni della legge regionale di settore n. 28/2003 "Modifiche alla l.r. 5 aprile 1995 n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità del patrimonio immobiliare e tecnologico)" che stabilisce la programmazione in sede di legge finanziaria degli investimenti in sanità previsti dalle leggi statali in materia.

Il comma 2 finanzia opere di edilizia sanitaria a carattere pluriennale nella misura di 44 milioni di euro.

Articolo 16

La presente disposizione, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 sull'ordinamento contabile della Regione, prevede di prorogare nell'anno 2009 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 derivante dalla mancata contrazione del mutuo o altra forma di indebitamento nell'esercizio medesimo nonché

nell'esercizio 2008 in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2008 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

Articolo 17

L'articolo determina, rinviando alle Tabelle A "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente" e B "Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale", la quantificazione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per il triennio 2009/2011. Tali indicazioni quantitative sono da intendersi rimesse alle valutazioni degli organi esecutivi.

Articolo 18

Tale norma stabilisce il rinvio alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e al bilancio pluriennale 2009/2011 delle spese previste dalla presente legge.

Articolo 19

La norma dispone l'entrata in vigore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1
(Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2009 in 150 milioni di euro.

Articolo 2
(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011, per l'anno 2009 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Articolo 3
(Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) è sostituito dal seguente:

   "2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008".

Articolo 4
(Interpretazione del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9)

1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2008 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 29 aprile 2008, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa

Articolo 5
(Patto di Stabilità Interno e formazione del Bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2009 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5 del decreto legge 25.6.2008, n.112 convertito nella legge 6.8.2008, n.133.

Articolo 6
(Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di funzionamento)

1. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato:
   a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo Forestale dello Stato;
   b) acquisto di giornali;
   c) invio della corrispondenza cartacea;
   d) servizi di telefonia;
   e) acquisto di dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano in caso di acquisizione di mezzi ibridi di movimento a bassa emissione o ad emissione zero di anidride carbonica.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione:
   a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
   b) implementa, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), le modalità di servizio "Voce tramite protocollo internet" (VoIP).
4. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 20 per cento;
   a) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici, con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
   b) acquisto di arredi per strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
5. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché l'acquisto di arredi e di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, lettera d) ed al comma 4, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni. Nelle more di adozione del suddetto Piano è fatto divieto ai competenti dirigenti regionali di procedere all'acquisto di beni oggetto del presente comma.

Articolo 7
(Contenimento della spesa per consulenze)

1. Per l'anno 2009 la regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
   a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore della regione, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
   b) per il conferimento di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (nullaosta provvisorio per le attività

soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'0rdinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di incarichi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/466, 891618, 90/641 e 9213 in materia di radiazioni ionizzanti);

c) per il conferimento di incarichi a società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purché strettamente attinenti alle rispettive finalità istituzionali.

3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega del Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e di cui all'articolo 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2008.

Articolo 8
(Contenimento della spesa per rappresentanza)

1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore, per l'anno 2009, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'esercizio 2008, diminuito del 30 per cento.
2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.
3. Nell'aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza di detto provvedimento non si potrà in alcun modo dare corso alle spese di cui al precedente comma.
4. Il complesso degli impegni di spesa relativi all'aggregato di cui al comma 3 non può essere superiore, per l'anno 2009 al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2008, diminuito del 20 per cento.

Articolo 9
(Spese per sponsorizzazioni)

1. Per l'anno 2009 la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

Articolo 10
(Contratti relativi a prestazioni continuative)

1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generali dello Stato) ove ciò non pregiudichi la funzionalità dello stesso al soddisfacimento dell'interesse pubblico.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura competente per l'esecuzione del contratto con l'assistenza della struttura competente in materia di gare e contratti.

Articolo 11
(Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di ottenere ulteriori risparmi derivanti dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte degli operatori economici, i lavori, i servizi e le forniture sono affidati dalla Regione previo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni), salvo i casi di affidamento di consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, effettuati con le modalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono derogate esclusivamente nei casi di affidamento diretto effettuati sulla base dei principi di derivazione comunitaria ovvero previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale inclusi quelli a favore delle società di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), nonché di adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., dalla Centrale di acquisto di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007) o da centrali di acquisto interregionali.
   Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle vigenti normative settoriali statali o regionali.
3. Per i contratti relativi a lavori, forniture, servizi – fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 27, primo comma, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. – l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria dell'Amministrazione regionale, è conferito, di norma, ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice, ai sensi, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..
4. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii., si procederà ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'articolo 27, terzo, quarto e quinto comma della medesima legge regionale.

Articolo 12
(Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva)

1. La Regione rinegozia i contratti di locazione passiva relativi ad immobili di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, al fine di conseguire un risparmio complessivo, riferito sia ai canoni sia alle spese accessorie contrattualmente a carico del conduttore, non inferiore al 2 per cento rispetto al complesso delle spese sostenute nell'anno 2008, al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b), possono essere derogate in caso di acquisizione in locazione di immobili e di allestimenti d'ufficio finalizzati al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 13
(Contenimento della spesa per consulenze e della spesa per rappresentanza degli enti del Settore Regionale Allargato)

1. Per l'anno 2009, agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 2/2006, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, ed all'articolo 8, comma 1 della presente legge, fatte salve le seguenti fattispecie:
   a) il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore dei medesimi enti, nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
   b) le spese sostenute per attività di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali;
   c) le attività promozionali degli enti aventi tale finalità istituzionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007.

Articolo 14
(Disposizioni relative alle società controllate)

1. Le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione riducono, per l'anno 2009, le spese per consulenze, rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni e mostre del 30 per cento rispetto alle spese sostenute nell'anno 2008.

CAPO II
Interventi in materia di investimenti regionali

Articolo 15
(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2009 in euro 208.672.000,00.
2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 44.000.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 20.000.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 16
(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, della legge regionale 28 aprile 2008 n. 11)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002, è prorogata per l'anno 2009 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2008, n.11 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2009, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 18
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Articolo 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

TABELLA A (articolo 17)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
I - ISTITUZIONALE	25.000		
III - TERRITORIO	25.000		
TOTALE	**50.000**		

TABELLA B (articolo 17)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
III - TERRITORIO	25.000		
TOTALE	**25.000**		